

L'origine doganale delle merci

*Istruzioni per applicare
le regole sulla determinazione*

di **VINCENZO CRISTIANO**

Introduzione

L'obiettivo del presente lavoro è fare da cartina tornasole a operatori economici nel comprendere e applicare le regole sulla determinazione dell'origine non preferenziale delle merci nell'Ue.

L'origine è la nazionalità «economica» delle merci in commercio. Il trattamento doganale all'immissione in libera pratica delle merci è determinato da tre elementi: classificazione tariffaria, valore doganale e origine delle merci.

Ci sono due tipi di origine: origine preferenziale e origine non preferenziale.

L'origine preferenziale viene conferita alle merci provenienti da determinati paesi quando soddisfano le regole di origine di cui ai relativi accordi preferenziali. In questo caso, le merci possono beneficiare di un dazio doganale ridotto o dell'esenzione daziaria. Occorre notare che non tutti i prodotti hanno necessariamente un'origine preferenziale.

Le regole sull'origine non preferenziale sono utilizzate per l'applicazione di tutti i tipi di misure di politica commerciale non preferenziali, come, per esempio, dazi anti-dumping e dazi compensativi, embarghi commerciali, misure di salvaguardia, requisiti dei marchi d'origine restrizioni quantitative o contingenti tariffari, appalti pubblici e statistiche

commerciali.

L'origine non preferenziale viene conferita se le merci sono «interamente ottenute» in un paese o, se due o più paesi intervengono nella fabbricazione di un prodotto, l'origine viene ottenuta dove le merci hanno subito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale, economicamente giustificata, in un'azienda appositamente attrezzata per tale scopo, che ha come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione.

Ogni prodotto ha necessariamente un'origine non preferenziale, che potrebbe essere diversa dalla sua origine preferenziale.

Ancor più nello specifico, l'origine non preferenziale costituisce la regola generale e connota i prodotti importati da Paesi (o esportati verso Paesi) con cui l'Ue non ha stipulato specifici accordi. Per essi, l'aliquota applicabile è quella riportata in tariffa doganale, senza agevolazioni, con la conseguenza che l'individuazione dell'origine del prodotto (cosiddetto Made in) rileva ai soli fini commerciali.

L'origine non preferenziale trova la propria disciplina negli articoli da 59 a 62 del regolamento Ue 952 del 2013 (Codice doganale dell'Unione, di seguito Cdu; negli articoli da 31 a 36 del Regolamento

delegato 2446 del 2015 (di seguito Rd); negli articoli da 57 a 59 del regolamento di esecuzione 2447 del 2015 (di seguito Re).

L'origine preferenziale consiste, invece, in un trattamento daziario agevolato (di riduzione o di esenzione) concesso in forza di accordi siglati tra l'Ue e Paesi terzi o gruppi di Paesi terzi o di preferenze unilaterali stabilite dall'Ue, tra le quali particolare importanza assumono quelle riconosciute ai Paesi in via di sviluppo.

L'origine preferenziale è disciplinata negli articoli da 64 a 66 del Cdu; negli articoli da 37 a 70 del Rd; negli articoli da 60 a 126 del Re.

Gli accordi stipulati dall'Ue con Paesi terzi prevedono, in appositi protocolli sull'origine, le reciproche concessioni daziarie e le relative condizioni di applicazione.

Il concetto di «origine» è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l'iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l'esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l'uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi. In ambito doganale, l'origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l'esatta individuazione dell'origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all'importazione o all'esportazione. Il concetto di origine non va confuso con il concetto di posizione comunitaria delle merci.

PARTE I ORIGINE PREFERENZIALE DELLE MERCI

1. Premessa e riferimenti normativi

Nel contesto delle relazioni internazionali di natura economico/finanziaria risalta l'elevata incidenza degli scambi commerciali, con un conseguente sempre maggiore utilizzo, da parte degli operatori economici, delle misure e delle agevolazioni all'import e all'export previste negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi/gruppi di paesi terzi. Come ben evidenziato dalla stessa agenzia delle dogane e dei monopoli (cfr. documento 125912/Ru del 27/12/2018), si pone pertanto l'esigenza di fornire precise indicazioni applicative al fine di pervenire a una corretta, omogenea e uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali dell'Agenzia, delle norme relative all'origine preferenziale.

Il quadro normativo riguardante la specifica materia prende origine dalle norme enunciate nell'articolo 64 del regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell'Unione applicato dal 1° maggio 2016), a quelle contenute negli articoli da 37 a 70 del regolamento delegato Ue 2446/2015 e negli articoli da 60 a 126 del regolamento di esecuzione Ue 2447/2015. Innanzitutto, è quantomeno necessario

un breve accenno al concetto generale di origine preferenziale, riguardo al quale si evidenzia che per i prodotti importati da taluni paesi terzi, e che soddisfano determinati requisiti, è prevista l'attribuzione dell'origine preferenziale, ovvero la concessione di benefici daziari all'importazione (riduzione di dazi o la loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti). La concessione dei suddetti benefici assume generalmente carattere di reciprocità ove siano gli stessi operatori commerciali dell'Unione europea a porre in essere operazioni di esportazione di prodotti verso paesi terzi e per i quali si richiede, ai fini del trattamento preferenziale, la certificazione di prodotto originario.

Alla base dell'indicazione dell'origine preferenziale vi è pertanto un accordo commerciale tra Unione europea e paesi, o gruppi di paesi, terzi attraverso il quale viene riservato appunto un trattamento preferenziale bilaterale con regime di reciprocità. In altre tipologie di accordi, invece, il trattamento preferenziale è previsto come unilaterale, senza regime di reciprocità, ed è concesso di solito dalla Ue a paesi terzi in condizioni economiche svantaggiate o a paesi terzi meno sviluppati.

2. I documenti «portanti»

2.1. IL REGOLAMENTO UE 952/2013 (CODICE DOGANALE DELL'UNIONE)

Per quanto concerne le fonti giuridiche dell'origine preferenziale, l'art. 64 Cdu, paragrafo da 1 a 3, stabilisce le regole da applicare per l'acquisizione dell'origine preferenziale al fine di poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali indicate nell'art. 56 Cdu, lettera d) «misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o con gruppi di tali paesi e territori», e lettera e), «misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di taluni paesi o territori non facenti parte del suo territorio doganale o di gruppi di tali paesi e territori».

Per le merci oggetto di misure preferenziali di cui alla lettera d), si prenderanno in considerazione le norme sull'origine preferenziale contenute nei vari accordi conclusi dalla Ue con paesi terzi; per le merci oggetto di misure preferenziali di cui alla lettera e), si prenderanno in considerazione, invece, le norme adottate dalla Commissione, in virtù dell'esercizio della delega conferita ex art. 290 Tfu alla stessa Commissione con l'art. 65 Cdu, per stabilire l'origine preferenziale.

Nei successivi paragrafi 4 e 5 sono invece regolamentati i casi di merci che beneficiano di misure preferenziali negli scambi commerciali tra Ue e Ceuta e Melilla, e i casi di merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore di paesi e territori d'oltremare associati alla Ue.

Nel par. 6, infine, sono regolamentate le procedure per la concessione da parte della Commissione (di

propria iniziativa o su apposita richiesta di un paese beneficiario) di deroghe temporanee alle norme sull'origine preferenziale relativamente alle misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Ue (principalmente a paesi beneficiari Spg e paesi beneficiari di preferenze autonome).

2.2. IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE UE 2447/2015 (RE)

Ulteriori disposizioni integrative sono recate dal Re 2447/2015 in materia di norme procedurali per il rilascio e la compilazione delle prove di origine preferenziale.

L'art. 60 effettua un richiamo alle indicazioni e definizioni enunciate nell'art. 37 Rd; gli artt. da 61 a 67 riproducono le norme contenute nell'abrogato Reg. Ce 1207/2001, relative alle facilitazioni previste ai fini del rilascio di certificati Eur 1, dell'emissione e della compilazione della dichiarazione del fornitore, ordinaria o a lungo termine (allegati 22-15; 22-16; 22-17; 22-18), e per la concessione dello status di esportatore autorizzato. Sono inoltre stabilite regole procedurali in relazione al certificato di informazione INF 4 (allegato 22-02), per la verifica delle dichiarazioni del fornitore.

Gli articoli 68 e 69 dettano disposizioni procedurali relative alla registrazione nel sistema Rex al di fuori dall'ambito Spg e alla emissione di prove di origine sostitutive emesse da rispeditori Ue al di fuori dall'ambito Spg.

Gli artt. da 70 a 77 disciplinano regole e procedure entro l'ambito Spg nel periodo antecedente alla applicazione per tutti i paesi beneficiari del sistema degli esportatori registrati Rex.

Gli artt. da 92 a 107 disciplinano le procedure per l'emissione e la validità delle prove di origine nel quadro Spg, sia nel periodo antecedente, sia in quello successivo all'applicazione del sistema Rex.

Gli artt. da 108 a 111 disciplinano il sistema dei controlli sull'origine dei prodotti e della cooperazione amministrativa; gli artt. da 112 a 126 stabiliscono, infine, ulteriori disposizioni relative all'ambito Spg (applicabili ai prodotti originari di un paese beneficiario esportati a Ceuta e Melilla e ai prodotti originari di Ceuta e Melilla esportati verso un paese beneficiario, con applicazione del cumulo bilaterale) e all'ambito delle prove di origine applicabili nel quadro delle norme di origine ai fini delle misure tariffarie preferenziali unilaterali adottate dall'Ue per taluni paesi o territori.

3. Tipologie di accordi commerciali

Ai sensi di quanto stabilito negli articoli 216 e 217 del Tfu, l'Unione europea può concludere con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali accordi di associazione caratterizzati da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari. Gli Accordi di Libero Scambio (ALS) di «nuova generazione» non riguardano solo lo scambio di merci ma sono finalizzati al più ampio grado di liberalizzazione degli scambi, compresa una estesa liberalizzazione dei servizi, degli investimenti e de-

gli appalti pubblici nonché disposizioni più rigorose in materia di diritti di proprietà intellettuale.

La forma più comune di accordo è di tipo bilaterale tra due paesi che crea un'area di libero scambio e prevede esenzioni o riduzioni, in forma reciproca, dei dazi per le merci originarie di uno dei due paesi contraenti (es. Accordo di libero scambio Ue/Corea del Sud).

Gli accordi unilaterali, invece, sono caratterizzati da concessioni, da parte dell'Unione europea, di riduzioni o esenzioni daziarie a favore di paesi terzi (generalmente paesi economicamente svantaggiati o in via di sviluppo) nel momento in cui i prodotti vengono importati nel territorio Ue (es. Paesi Ptom e Spg - sistema delle preferenze generalizzate).

Gli accordi multilaterali conclusi dalla Unione europea sono quelli più complessi e per i quali è richiesto molto più tempo per la conclusione dei negoziati. Tali accordi prevedono trattamenti preferenziali o esenzioni daziarie in forma reciproca applicabili a gruppi di paesi terzi (es. paesi andini; paesi dell'America centrale; paesi del Mercosur; Convenzione regionale Pan-Euro-Mediterranea).

Altro tipo di accordi è rappresentato dalle Unioni Doganali, che si basano sulla nozione di libera circolazione delle merci. È sufficiente che un prodotto incluso nell'accordo sia in posizione di libera circolazione perché possa beneficiare dell'esenzione daziaria prescindendo così dal carattere originario del prodotto stesso. Attualmente l'Ue ha in essere questo genere di accordi con Turchia, San Marino e Andorra.

4. I PROTOCOLLI ORIGINE NEGLI ACCORDI COMMERCIALI

La struttura degli accordi commerciali risulta in genere complessa, trattandosi in effetti di testi giuridici che coprono differenti settori di attività.

Tuttavia, essi hanno in comune un certo numero di principi fondamentali e la regolamentazione delle norme di origine è inserita organicamente in una apposita sezione, comune in tutti i tipi di accordi, definita generalmente:

«Protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa» (più sinteticamente «protocollo origine»).

In questa sezione sono enunciate le regole comuni a ogni regime preferenziale e sono stabiliti i criteri e i requisiti necessari, la cui concreta sussistenza deve essere verificata e accertata, per poter attribuire l'origine preferenziale a ciascun prodotto in base alla sua classificazione doganale nel Sistema Armonizzato - Sa, con conseguente applicazione dei benefici tariffari previsti e riconoscimento delle agevolazioni daziarie nel paese partner o nei paesi partner di destinazione.

In sostanza, le regole di lista (note anche come regole di origine specifiche del prodotto) descrivono la lavorazione o la trasformazione che i materiali non originari devono subire affinché il prodotto finale

possa ottenere lo status originario preferenziale.

Ogni accordo preferenziale contiene le proprie regole di lista.

Si evidenzia, al riguardo, che nei vari protocolli origine degli accordi preferenziali si può normalmente notare l'inserimento e la riproposizione di medesime regole e procedure, ma ai fini dell'effettiva attribuzione dell'origine preferenziale ai prodotti si dovranno effettuare analitiche e approfondite valutazioni sulle disposizioni contenute in quel determinato accordo preferenziale nel cui ambito l'operatore commerciale effettua, o effettuerà, le operazioni doganali di importazione o esportazione per le quali è previsto il trattamento preferenziale.

In particolare, l'attività di analisi e valutazione si concentrerà sulle specifiche regole di lista enunciate, per ciascun prodotto classificato nel Sa, ed elencate negli «Allegati» ai protocolli origine.

Considerato che l'origine preferenziale è determinata, come accennato in precedenza, dalla corretta applicazione delle disposizioni contenute nei vari protocolli origine allegati agli accordi preferenziali, per una visione completa di tutti gli accordi conclusi dalla Ue con paesi terzi, comprensiva di tutti gli aggiornamenti via via apportati, possono essere consultate, sul sito internet della Commissione europea:

a) la pagina dedicata (Arrangements list) della competente Dg Taxud nella quale per ogni accordo preferenziale indicato nell'elenco, nella prima colonna si fa riferimento al paese o gruppo di paesi, al quadro giuridico e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue e nella seconda colonna si fa riferimento al protocollo contenente le norme di origine, con l'indicazione del tipo di cumulo applicato:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculationcustoms-duties/rules-origin/general-aspects-preferentialorigin/arrangements-list_en

b) la pagina dedicata (Bilateral relations) della Dg Trade, nella quale sono elencati, in ordine alfabetico, i paesi extra Ue e gli eventuali accordi preferenziali in essere:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/index_en.htm

4.1. La determinazione dello status di prodotto originario

Nei protocolli origine sono stabiliti i criteri di determinazione e attribuzione alle merci dell'origine preferenziale; un prodotto acquisisce lo status originario preferenziale in base ai seguenti due criteri principali:

a) dell'interamente ottenuto nel paese di riferimento; trattasi dei prodotti primari nello stato naturale o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento. Una specifica elencazione di tali prodotti è contenuta in tutti i protocolli origine.

b) della lavorazione o trasformazione sufficiente; trattasi dei prodotti fabbricati nel paese di riferi-

mento, anche con utilizzo di materiali non originari, purché siano stati sottoposti a quelle lavorazioni considerate sufficienti e dettagliate dalle regole di lista enunciate negli allegati che sono parte integrante dei protocolli origine. Ogni accordo prevede, comunque, una elencazione dettagliata di tipologie di lavorazioni definite «minime», ossia insufficienti per l'attribuzione del carattere originario; occorrerà pertanto verificare in ogni singolo caso e in ogni protocollo origine la sussistenza o meno di tali tipologie di operazioni che escludono comunque, se riscontrate, la possibilità di conferire origine a un determinato prodotto.

Negli specifici «Allegati» dei protocolli origine è contenuto un elenco in cui sono stabilite, per tutti i prodotti descritti in base alla classificazione Sa, le condizioni richieste perché si possa considerare che gli stessi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

Le regole di lista da rispettare per conferire l'origine sono usualmente enunciate nelle colonne 3 e 4 e così generalmente descritte: «Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari». Si seguirà, pertanto, un particolare procedimento di carattere analitico/valutativo per l'applicazione ai casi concreti delle regole enunciate nella colonna 3 e, qualora presenti, di quelle enunciate nella colonna 4, applicabili in modo alternativo per la qualificazione del carattere sufficiente delle lavorazioni eseguite.

CONVENZIONE PAN-EURO-MEDITERRANEA			
Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazione o trasformazione, effettuata su materiali non originari, che conferisce il carattere originario	
(1)	(2)	(3) o (4)	
8411	Turbo jet, turboeliche e altre turbine a gas	Produzione - da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli dei prodotti e, - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 25% del prezzo franco fabbrica del prodotto

4.2. Le regole di lista

Ai fini della determinazione dell'origine preferenziale si possono definire le seguenti tipologie di regole di lista:

a) requisito dell'interamente ottenuto

Es.: Convenzione Pem - Origine preferenziale per

il formaggio (voce Sa 04.05)

La regola per il Capitolo 04 richiede:

«Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti»

Il latte utilizzato per la fabbricazione nell'Ue del formaggio deve essere interamente ottenuto nell'Ue (latte ottenuto da animali vivi allevati nella stessa Ue). In tali condizioni, il formaggio può essere esportato in Svizzera come originario dell'Ue;

b) modifica della classificazione tariffaria

b.1) modifica del capitolo (Cc)

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 2 cifre del sistema armonizzato (il capitolo) che è diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.

Es.: Protocollo origine Accordo Ue/Canada-Ceta - sottovoce Sa olio di lino 1516 20

La regola per i grassi e gli oli vegetali e le loro frazioni (sottovoce Sa 1516 20) nel Ceta richiede:

«Un cambiamento da qualsiasi altro capitolo»

Il seme di lino (voce Sa 12 04) è importato nell'Ue dalla Turchia e viene utilizzato nella fabbricazione di olio di lino nell'Ue. Pertanto, il prodotto finale ottiene l'origine preferenziale dell'Ue per l'esportazione in Canada.

b.2) cambio di voce tariffaria (Cth)

Si ritiene che un prodotto sia sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 4 cifre del Sistema Armonizzato (la voce tariffaria) diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.

Es.: Convenzione Pem - voce Sa 94 01 - mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti di cotone la regola per la voce Sa 94 01 richiede:

«Produzione da materiali di qualsiasi voce, esclusa quella del prodotto».

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- legno segato (voce Sa 44 07)

- tessuti (voce Sa 52 08)

- schiuma / porolone (voce Sa 39 03).

Il prodotto finito è esportato in Svizzera come originario Ue in quanto è rispettata la regola Cth, ossia tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in voci tariffarie diverse dalla voce tariffaria del prodotto finito.

b.3) cambio della sottovoce tariffaria (Ctsh)

Si ritiene un prodotto sufficientemente lavorato o trasformato quando è classificato a un livello di 6 cifre del Sistema Armonizzato, ossia la sottovoce tariffaria, diverso da quelli in cui sono classificati tutti i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione.

Es.: Protocollo origine Ceta - Caffè tostato (sottovoce Sa 0901 21)

La regola per il caffè tostato (sottovoce Sa 0901 21) richiede:

«Un cambiamento da qualsiasi altra sottovoce»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- caffè non torrefatto (sottovoce Sa 0901.11)

Il caffè torrefatto nell'Ue è esportato in Canada come originario Ue in quanto è rispettata la regola Ctsh ossia tutti i materiali utilizzati nella produzione del prodotto finale sono classificati in una sottovoce tariffaria diversa dalla sottovoce tariffaria del caffè tostato.

b.4) fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato quando le lavorazioni o trasformazioni effettuate vanno oltre quelle considerate insufficienti o minime, anche se i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione sono classificati nella stessa voce del prodotto finito.

Possono essere utilizzati materiali di qualsiasi voce, salvo eventuali limitazioni specifiche che possono anche essere contenute nella regola.

Es.: Convenzione Pem - Miscele di spezie (voce Sa 09 10).

La regola per le miscele di spezie (voce Sa 09.10) richiede:

«Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce»

Il produttore utilizza i seguenti materiali non originari:

Pepe nero (voce Sa 09.04) - Peperoncino (voce Sa 09.04) - Cannella (voce Sa 09.06) - Chiodi di garofano (voce Sa 09.07) - Noce moscata (voce Sa 09.08) - Cumino (voce Sa 09.09) - Coriandolo (voce Sa 09.09) - curcuma (voce Sa 09.10) - fieno greco (voce Sa 09.10) - Ginger (voce Sa 09.10)

Gli ingredienti sono ridotti in polvere e mescolati insieme attraverso un'operazione proporzionalmente controllata. Alcuni materiali sono classificati nella stessa voce del prodotto ma la norma è soddisfatta poiché consente l'uso di materiali non originari di qualsiasi voce, anche quelli della stessa voce. Di conseguenza, il curry, ottenuto dalla miscela di spezie, può essere esportato in Svizzera come prodotto originario dell'Ue;

c) limiti di valore o di peso per i materiali non originari

In base al principio della limitazione del valore o del peso per i materiali non originari, il valore di questi ultimi non può superare una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finale, ovvero il peso degli stessi materiali non originari non può superare una determinata soglia quantitativa.

Es.: Convenzione Pem - caraffe di plastica (voce Sa 39 24)

La regola per le caraffe di plastica (voce Sa 39 24) richiede:

«Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non

originari:

- Granuli di plastica (voce Sa 39 03) (valore 2 €)
- Coperchio (voce Sa 39 24) (valore 0,50 €).

Il prodotto finito (caraffa di plastica il cui prezzo franco fabbrica è di 6 Euro) è esportato in Svizzera come originario Ue, poiché il valore dei materiali non originari è inferiore al 50% del prezzo franco fabbrica;

d) regole che riguardano lavorazioni o trasformazioni più complesse e specifiche

Per alcuni prodotti industriali sono enunciate regole di lista che indicano in dettaglio le trasformazioni che conferiscono l'origine e le operazioni specifiche che devono essere eseguite sui materiali non originari al fine di conferire l'origine preferenziale al prodotto finale.

Esempi:

1) Protocollo origine Ue/Corea del Sud
voci doganali da 8542 31 a 8542 33 e 8542 39 (circuiti integrati)

Circuiti integrati monolitici Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o Operazione di diffusione (in cui i circuiti integrati vengono formati su un substrato semiconduttore mediante l'introduzione selettiva di un dopante appropriato), anche qualora l'assemblaggio e/o il collaudo si svolgano in un paese terzo

2) Convenzione Pem
Gonna (voce Sa 62 04)

La regola per le gonne (voce Sa 62 04) richiede: «Fabbricazione a partire da filati»

Il fabbricante utilizza i seguenti materiali non originari:

- Filati (voce Sa 52 05)

Nell'Unione europea il filo è lavorato e poi trasformato in tessuto da cui sono composte le gonne. Le gonne vengono esportate nel Liechtenstein come originarie Ue, poiché sono prodotte con filato nell'Ue; e) combinazione di più regole

Le regole specifiche descritte in precedenza possono essere combinate per stabilire una regola in base alla quale tutte le condizioni elencate devono essere soddisfatte.

Es.: Protocollo origine Accordo Ue-Cile- Succo di agrumi (voce Sa 20 09)

La regola per i succhi di agrumi (voce Sa 20 09) richiede:

«Fabbricazione in cui tutti gli agrumi devono essere interamente ottenuti, e il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30% del prezzo franco fabbrica del prodotto»

Il produttore in Cile utilizza i seguenti materiali:

- agrumi raccolti in Cile;
- zucchero del Brasile (voce Sa 17 01).

Il valore dello zucchero rappresenta il 27% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. Il succo di agrumi viene esportato nell'Ue come originario del Cile, poiché la regola dell'interamente ottenuto è soddisfatta e il valore dello zucchero non originario

è inferiore al 30% del prezzo franco fabbrica.

4.3. Lavorazioni minime o insufficienti

Come già in precedenza anticipato, nella generalità dei protocolli origine è prevista una specifica disposizione in cui sono dettagliatamente indicate le tipologie di lavorazioni definite «minime», ossia insufficienti per l'attribuzione del carattere originario. Nell'ambito Spg tali lavorazioni sono indicate nell'art. 47 Rd. La presenza di queste operazioni comporta l'esclusione della sussistenza delle condizioni e dei requisiti enunciati nelle regole di lista, per cui è molto importante verificare correttamente ed esattamente in ogni singolo caso se siano state effettuate operazioni del genere che escludono la possibilità di conferire l'origine preferenziale a un determinato prodotto.

Le seguenti operazioni insufficienti sono quelle che si trovano tipicamente in accordi preferenziali. Ogni operazione da sola, inclusa una combinazione di due o più operazioni, è considerata come un'operazione insufficiente:

a. operazioni di conservazione per garantire che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e lo stoccaggio;

b. apertura o imballaggio di pacchi;

c. lavaggio, pulizia, rimozione di polvere, ossido, olio, vernice o altri rivestimenti;

d. stiratura o pressatura di prodotti tessili;

e. semplici operazioni di verniciatura e lucidatura;

f. sbucciatura, sbiancatura parziale o totale, lucidatura, smaltatura di cereali e riso;

g. operazioni di colorazione dello zucchero o di formazione di zollette di zucchero;

h. sbucciatura, lucidatura e sgranatura di frutta, noci e verdure;

i. affilatura, semplice rettifica o semplice taglio;

j. setacciare, selezionare, classificare, abbinare (compreso il confezionamento di serie di articoli);

k. collocazione semplice in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse, scatole, fissaggio su schede e tutte le altre semplici operazioni di imballaggio;

l. apposizione o stampa di marchi, etichette, loghi e altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m. semplice miscelazione di prodotti, se non di diverso tipo;

n. miscelazione di zucchero con qualsiasi materiale;

o. assemblaggio semplice di parti di articoli per costituire un articolo completo o smontaggio di prodotti in parti;

p. macellazione di animali.

Non tutti gli accordi preferenziali contengono lo stesso elenco di operazioni insufficienti, pertanto è necessario consultare l'elenco pertinente.

L'elenco delle operazioni insufficienti contenute in ciascun accordo preferenziale è esaustivo. Un'operazione che non è menzionata nell'elenco di un particolare accordo preferenziale non può esse-

re considerata un'operazione insufficiente.

4.4. Cumulo

Il cumulo è un sistema che consente ai prodotti originari di un determinato paese di essere ulteriormente trasformati o incorporati ai prodotti originari di un altro paese, come se fossero originari di quest'ultimo. Il predetto sistema è presente e si applica, nelle sue varie forme, in tutti gli accordi preferenziali; ove siano applicate le stesse regole sull'origine e siano siglati accordi di libero scambio, i paesi interessati possono cumulare l'origine, per cui le lavorazioni effettuate in uno dei paesi aderenti al sistema e aventi a oggetto prodotti originari di un altro paese partner, vengono riconosciute sufficienti per l'attribuzione al prodotto finito dell'origine preferenziale del paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione che, ovviamente, dovrà essere diversa dalle lavorazioni minime di cui si è in precedenza riferito, previste dagli stessi accordi o, per quanto concerne l'ambito Spg, dall'art. 47 Rd.

Gli accordi possono prevedere le seguenti tipologie di cumulo:

a) il cumulo bilaterale, che si applica tra due paesi che hanno concluso un accordo di libero scambio ed è limitato ai materiali originari dei due paesi partner. (Esempi: Als Ue/Corea del Sud; Accordo Ue/Marocco nei quali ciascuno dei due paesi partner può usare i materiali originari dell'altro paese come fossero originari del proprio, per cui il prodotto finito è ottenuto con l'impiego di materiali originari dei due paesi);

b) il cumulo diagonale, che si applica tra più di due paesi, a condizione che abbiano concluso accordi di libero scambio contenenti norme di origine identiche e disposizioni comuni per il cumulo tra di loro. Ai fini dell'attribuzione dell'origine a un prodotto finito, ottenuto con l'utilizzo di materiali originari dei paesi partner, si prende in considerazione il paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione che vada oltre quelle considerate minime (Esempio: Convenzione regionale Pan-Euro-Mediterranea che andrà a sostituire gradualmente i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nella zona paneuromediterranea in cui l'applicazione del cumulo diagonale dell'origine è disciplinata dalla c.d. regola di «geometria variabile», ossia i paesi di questa zona possono cumulare l'origine solo se gli accordi di libero scambio a loro applicabili includono un riferimento al protocollo paneuromediterraneo dell'origine).

La situazione aggiornata delle possibilità di cumulo diagonale nella zona Pan-Euro-Mediterranea è comunicata periodicamente dalla Commissione europea mediante l'emanazione di specifici avvisi sulla Gu dell'Unione europea nei quali è fornito, in apposite tabelle, un quadro completo delle possibilità di cumulo con indicazione delle notifiche effettuate dai paesi contraenti e delle date a partire dalle quali il cumulo è applicabile fra gli stessi paesi;

c) il cumulo totale, che consente alle parti di un accordo di effettuare lavorazioni o trasformazioni su prodotti non originari nella zona di riferimento. Tutte le operazioni effettuate nei paesi partecipanti sono prese in considerazione e si tiene conto di tutte le lavorazioni subite da un prodotto entro l'ambito territoriale di riferimento anche se i materiali utilizzati non sono originari di uno dei paesi partner.

(Esempio: il cumulo totale è previsto nell'Als tra Svizzera e Tunisia).

4.5. Trasporto diretto

Una specifica disposizione comune ad alcuni protocolli origine, a tutela del principio di territorialità, riguarda il trasporto di prodotti originari dal territorio del paese partner di spedizione al territorio del paese partner di destinazione. Tale disposizione intende garantire la precisa identità e integrità dei prodotti trasportati che dovranno pervenire tal quali a destinazione. Si prevedono comunque casi di spedizioni con trasbordo o deposito temporaneo in altri paesi, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

Occorrerà pertanto verificare il rispetto della predetta clausola, che si potrà concretizzare nella presentazione di specifica documentazione, come un contratto di trasporto, che possa dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti (Esempio: Articolo 12 Appendice I della Convenzione Regionale Pan-Euro-Mediterranea).

In alcuni accordi, in luogo del trasporto diretto, è previsto un «certificato di non manipolazione», rilasciato dalle autorità doganali, in cui si attesta che i prodotti non hanno subito trasformazioni tali da alterarne l'origine.

4.6. Clausola No-drawback

Questa clausola è contenuta in vari protocolli origine e dispone la non restituzione di eventuali dazi pagati su materiali non originari, utilizzati nella fabbricazione di un prodotto. Si intende evitare, in sostanza, un doppio

vantaggio a favore di un soggetto produttore che introduca materiali non originari in esenzione o sospensione da dazio, ed esporti il prodotto finito nel paese destinatario con il beneficio del trattamento preferenziale.

Esempio: Lavorazioni eseguite da un produttore Ue su materiali non originari, con utilizzo del regime del perfezionamento attivo (senza il pagamento dei dazi in dogana) con realizzazione di un prodotto finito che viene riesportato verso un Paese accordista. Ove le lavorazioni eseguite sui materiali non originari soddisfino i requisiti per l'attribuzione dell'origine preferenziale, l'esportatore potrà richiedere alle autorità doganali il rilascio di Eur 1 o emettere dichiarazione su fattura. Si applicherà

pertanto (ove previsto dallo specifico accordo) tale clausola, per cui al rilascio o emissione della prova di origine preferenziale, corrisponderà l'obbligo di pagamento dei dazi all'importazione, in precedenza non pagati, relativamente alle merci extra Ue temporaneamente importate.

Si richiama l'attenzione, pertanto, su tale clausola e sulla sua presenza nei vari protocolli origine, che andrà riscontrata di volta in volta al fine della sua concreta applicazione ai casi specifici.

5. PROVE DELL'ORIGINE

Come prima esposto, l'attribuzione dell'origine preferenziale si sostanzia nella concessione di un trattamento daziario più favorevole all'importazione riservato a quei prodotti oggetto di transazioni rientranti nell'ambito di accordi commerciali o di misure tariffarie concesse unilateralmente dalla Ue a paesi terzi. Al fine di ottenere, pertanto, il riconoscimento dell'agevolazione daziaria nel Paese di destinazione, è necessario che il soggetto importatore presenti idonea documentazione che certifichi l'origine dei prodotti e la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi delle disposizioni giuridiche di base vigenti, ossia quelle contenute nei protocolli origine allegati ai vari accordi preferenziali e quelle previste dalle specifiche disposizioni unionali.

Gli uffici territoriali verificano, all'atto della dichiarazione di importazione con richiesta di applicazione di trattamento preferenziale previsto da specifico accordo o da norme unionali, la presentazione e l'esibizione dei documenti attestanti l'origine preferenziale, che costituiscono titolo per poter beneficiare di preferenza tariffaria. Con riferimento, invece, alle dichiarazioni di esportazione effettuate verso paesi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi con reciproco trattamento preferenziale, gli Uffici territoriali competenti, in qualità di Uffici di esportazione, rilasciano i documenti comprovanti l'origine, a seguito di specifica richiesta formulata sui modelli o formulari riportati, come allegati, nei corrispondenti protocolli origine degli accordi commerciali.

In alternativa a detti certificati, la prova dell'origine può essere data dalla dichiarazione su fattura rilasciata direttamente dall'esportatore, con le modalità ora di seguito descritte.

5.1. Certificati di origine. Funzione

Il certificato di origine ha la funzione di attestare l'origine non preferenziale (Made In) dei beni destinati all'esportazione nei paesi terzi. Generalmente tale documento viene richiesto dal cliente estero perché necessario all'espletamento delle formalità doganali di importazione nel Paese di destino.

Per poter compilare correttamente il formulario è quindi necessario conoscere l'origine (o le origini se multiple) dei prodotti destinati a essere esportati, a tal fine bisogna fare riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia trattata nei paragrafi precedenti.

Il certificato deve inoltre recare tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli;
- il tipo di prodotto;
- il peso lordo e il peso netto del prodotto; tuttavia, queste indicazioni possono essere sostituite da altre, quali il numero o il volume, quando il prodotto è soggetto a notevoli cambiamenti di peso durante il trasporto oppure quando non è possibile stabilirne il peso o quando normalmente lo si identifichi con queste altre indicazioni, il nome dello speditore.

Ai fini dell'attestazione dell'origine preferenziale, sono previsti i seguenti documenti:

Certificato Eur 1, previsto dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Certificato Eur Med, previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell'Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea, applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea, e rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.

Certificato Form A, per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale previsto entro l'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (Spg), rilasciato dalle autorità doganali dei paesi beneficiari.

Certificato Atr, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale Ue/Turchia, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.

5.2. Procedure di rilascio dei certificati di origine

Come noto, il certificato d'origine è un documento che attesta l'origine delle merci destinate all'esportazione. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione europea e Paesi extracomunitari. In ambito comunitario è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla fattura di vendita, sulla quale è consuetudine dichiarare l'origine.

Le regole di origine non preferenziale per i certificati emessi per prodotti all'esportazione sono richiamate nel Cdu (Codice Doganale Unionale – regolamento Ue 952/2013) dall'articolo 61, comma 3. In linea generale, quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione delle merci in esportazione o altri metodi di individuazione dell'origine per ultima trasformazione sostanziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 60, commi 1 e 2 del citato regolamento (Ue) n. 952/2013 del 9 ottobre 2013, secondo il quale le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio mentre le merci alla cui produzione

contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

I certificati di origine sono destinati esclusivamente a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce. Il documento attestante l'origine viene rilasciato, su richiesta dell'esportatore, dalla Camera di commercio dove l'impresa richiedente ha la sede legale oppure un'unità operativa o una filiale iscritta al Registro delle Imprese. In via eccezionale i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalla Camera di commercio dove si trova la merce da spedire all'estero, previa autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente.

Il certificato di origine può essere richiesto:

in modalità cartacea, ossia utilizzando i formulari numerati disponibili presso gli uffici della Camera di Commercio compilando l'apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Camera stessa;

in modalità telematica, utilizzando gli appositi servizi attualmente predisposti.

La modalità telematica può essere usata solo per la presentazione della richiesta dei certificati di origine, poiché in genere le autorità doganali estere esigono la produzione della copia cartacea con la firma autografa del funzionario camerale; di conseguenza, il certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato dall'impresa, che potrà presentarsi tramite un incaricato (o inviando un corriere) presso lo sportello dedicato al ritiro pratiche telematiche.

In conformità a quanto previsto dal Cad (Codice dell'amministrazione digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, a partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le camere di commercio, con firma digitale del richiedente.

La domanda in forma cartacea, con presentazione allo sportello camerale, resta soltanto nei seguenti casi:

per le persone fisiche e per i soggetti non iscritti al Registro delle imprese;

per le imprese in casi eccezionali, quando autorizzate dalla Camera di commercio, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

Per la domanda di rilascio dei certificati di origine delle merci Infocamere – Società consortile di

informatica delle camere di commercio italiane – ha messo a disposizione il servizio denominato «Cert'ò». La compilazione del documento avviene attraverso una procedura informatica, al termine della quale i dati del certificato e i documenti da allegare vengono trasmessi via internet a un apposito Sportello telematico camerale; effettuata l'istruttoria, la Camera di Commercio produce il documento cartaceo (certificato) da consegnare al richiedente.

Sulla base della domanda e dei documenti alla stessa allegati, la Camera di commercio effettua l'istruttoria e produce il documento cartaceo (Certificato) da rilasciare al richiedente.

La modalità telematica può essere usata solo per la domanda di rilascio dei certificati di origine e non per il rilascio del Certificato, che deve avere forma cartacea. In genere, le autorità doganali estere esigono la produzione del Certificato in forma cartacea con la firma autografa del funzionario camerale. Di conseguenza, il certificato richiesto telematicamente deve comunque essere ritirato in forma cartacea dall'impresa, la quale potrà provvedere al ritiro, presso lo sportello dedicato al ritiro pratiche telematiche, anche tramite un incaricato.

Tuttavia, è possibile aderire al servizio sperimentale «Stampa in azienda», nuovo servizio della Camera di commercio, che permette di stampare nel proprio ufficio il Certificato di origine richiesto in via telematica.

Attivato tale servizio, la Camera di commercio invierà il testo del Certificato di origine in formato Pdf con il timbro previsto e la firma olografa del funzionario responsabile.

Il file Pdf dovrà essere stampato sui formulari in bianco che verranno consegnati dalla Camera di Commercio alle ditte accreditate.

Per ottenere l'abilitazione al servizio occorre essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere titolari di certificazione AeO (Operatore economico autorizzato) rilasciata dall'Amministrazione doganale;
- godere dello status di esportatore autorizzato o essere registrati nel sistema Rex;
- essere iscritto alla banca dati del sistema camerale Italiancom con posizione aggiornata all'anno in corso.

Inoltre è richiesto che:

- non vi siano state violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, e non vi siano state condanne per reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente; così come previsto dall'art. 39 (a) del regolamento (Ue) n. 952/2013;
- non siano state rifiutate, negli ultimi tre anni, domande di autorizzazioni da rilasciarsi dalle autorità doganali a causa di violazioni delle norme in materia.

Per aderire al servizio sperimentale «Stampa in azienda» le imprese interessate devono:

- compilare il Modulo di adesione al servizio sperimentale di Stampa in Azienda dei Certificati di

Origine;

- apporre sul modulo la firma digitale del legale rappresentante o procuratore con poteri per l'estero;

- inviare il modulo alla Pec della Cciaa di competenza, accreditata presso il network Icc/Wcf (World chambers federation), allegando eventuale ricevuta di certificazione Aeo, Esportatore Autorizzato o Rex.

Si ricorda che con nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321 pubblicata dal Mise, sono state fornite le linee guida contenenti le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine delle merci che tengono conto sia delle indicazioni europee emanate da Eurochambres (Associazione delle Camere di commercio europee), sia dei principi generali previsti dal codice doganale dell'Unione europea in materia di attribuzione dell'origine non preferenziale delle merci. Lo strumento ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire l'uniforme comportamento sui territori e facilitare il processo di trasformazione digitale a partire dall'obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.

È stata recentemente istituita la Banca dati nazionale dei Certificati di origine, un unico archivio nel quale vengono registrati i dati dei certificati rilasciati dalle Camere di Commercio italiane.

Grazie alla Banca dati, è possibile verificare la corrispondenza tra i dati riportati nel certificato con quelli estraibili dal sito nazionale, utilizzando il Qr Code e il codice di sicurezza stampati sul certificato stesso.

Si ridurranno così i rischi di contestazione da parte dei destinatari esteri e si favorirà l'accettazione dei certificati emessi con stampa in azienda.

Oltre al rispetto delle regole di origine, le riduzioni o esenzioni daziarie richiedono l'attestazione dell'origine preferenziale, attraverso uno dei seguenti documenti che, per l'esportazione dall'Unione europea, sono rilasciati dall'Agenzia delle dogane:

- Certificato Eur 1, previsto dalla maggior parte degli accordi preferenziali di libero scambio, bilaterali e multilaterali, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione;

- Certificato Eur Med, previsto per i prodotti che beneficiano del trattamento preferenziale in base alle regole sul cumulo definite nell'Appendice I della Convenzione Pan-Euro-Mediterranea, applicabili ai paesi appartenenti all'area del cumulo Pan-Euro-Mediterranea, e rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione;

- Certificato Form A, per i prodotti originari dei paesi in via di sviluppo ai quali si applica il trattamento preferenziale unilaterale previsto entro l'ambito del sistema delle preferenze generalizzate (Spg), rilasciato dalle autorità doganali dei paesi beneficiari;

- Certificato Atr, per i prodotti in posizione di li-

bera pratica entro l'ambito dell'Unione doganale Ue/Turchia, rilasciato dalle autorità doganali del paese di esportazione.

In alternativa a tali certificati, sia le vigenti disposizioni unionali (artt. 75 e ss. Reg. Ue 2447/2015) che gli accordi preferenziali, prevedono che l'esportatore possa autocertificare l'origine dei prodotti che intende esportare compilando una dichiarazione su fattura.

Tale dichiarazione può essere redatta, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

- da qualsiasi esportatore, ma soltanto per spedizioni il cui valore totale non superi 6.000 euro;

- dall'esportatore registrato al sistema Rex (al momento prevista solo nell'accordo Ue-Canada e Ue-Giappone);

- dall'esportatore autorizzato, per spedizioni di qualsiasi valore.

La dichiarazione su fattura rivestirà, in futuro, una particolare importanza, alla luce di una recente novità riguardante il rilascio dei certificati Eur 1

Da notare che lo status di esportatore autorizzato è una facilitazione prevista dalla normativa doganale e dagli accordi preferenziali sottoscritti dalla Ue con alcuni Paesi terzi (c.d. Paesi accordisti).

Al riguardo, al fine di conseguire la qualifica di esportatore autorizzato, l'operatore deve dimostrare di effettuare esportazioni a carattere regolare e deve essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario della merce da esportare. Ciò presuppone la conoscenza delle regole di origine applicabili e il possesso di tutti i documenti giustificativi dell'origine doganale.

La Società deve presentare apposita domanda scritta all'Ufficio delle Dogane competente per territorio che, dopo aver analizzato la pratica, effettua un sopralluogo Accordi di Libero Scambio Ue - Corea del sud e Ue - Singapore

Per avere la qualifica di esportatore autorizzato, in particolare, è necessario presentare una preventiva richiesta all'Agenzia delle Dogane. Quest'ultima dovrà approvare l'autorizzazione, in base a specifici requisiti, enunciati dagli articoli 90 e 117 delle Disposizioni di attuazione del Codice (Reg. Cee 2454/93, di seguito Dac) e dagli accordi di libero scambio siglati dall'Unione Europea con i paesi terzi: «le autorità doganali della Comunità possono autorizzare qualsiasi esportatore (...) che effettui frequenti esportazioni (...), a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle Autorità doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti».

PARTE II ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI

1. Premessa e riferimenti normativi

I principi e le disposizioni generali per l'attribuzione dell'origine non preferenziale sono definiti dall'art. 60 del Cdu. Per la concreta individuazione dei parametri e

dei criteri stabiliti ai par. 1 (merci interamente ottenute in un unico paese o territorio) e 2 (merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori) di tale disposizione è necessario prendere in considerazione le disposizioni integrative recate dagli artt. 31 e segg. del Rd in virtù dell'esercizio della delega conferita ex art. 290 Tfr alla Commissione con l'art. 62 Cdu.

In particolare, l'art. 31 Rd determina le condizioni in presenza delle quali le merci si considerano originarie di un determinato paese o territorio perché l'intero processo produttivo/economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti - o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento).

N.B. Nella presente sezione, il termine «origine» si riferisce all'origine non preferenziale.

Gli artt. 32, 33 e 34 Rd forniscono, invece, i criteri in presenza dei quali merci ottenute dalla lavorazione/trasformazione di prodotti provenienti da più paesi o territori sono considerate originarie ai sensi dell'art. 60, par. 2, Cdu e, cioè, quando nel paese di riferimento si verificano tutte le seguenti condizioni:

1) elementi di natura oggettiva:

a) ultima trasformazione o lavorazione sostanziale il cui risultato è la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante della fabbricazione (art. 32 Rd e allegato 22-01 al Rd);

b) processo economicamente giustificato che non può avere come scopo l'elusione delle misure unionali, di politica commerciale o altre, richiamate dall'art. 59 Cdu, al solo fine di assicurare ai prodotti ottenuti un regime più favorevole di quello spettante (art. 33 Rd);

c) assenza delle operazioni minime analiticamente indicate dalla norma, che se riscontrate, comportano l'esclusione iuris ed de iure della sussistenza dei due requisiti sopra indicati (art. 34 Rd);

2) elemento di natura soggettiva:

d) operazioni effettuate presso un'impresa attrezzata allo scopo (art. 60 Cdu).

Gli artt. 35 e 36 Rd, infine, dettano disposizioni di dettaglio in tema di accessori, ricambi, utensili, elementi neutri e imballaggio.

La definizione dell'origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

2. Strumenti di indagine

Per origine non preferenziale si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.

Per stabilire l'origine (il cosiddetto Made in) di un prodotto bisogna innanzi tutto individuare la regola (o le regole) applicabile e quindi verificare se il processo produttivo la rispetta.

Ci sono due criteri di base che determinano l'origine non preferenziale di un prodotto:

1) Sono sempre originari di un Paese i prodotti inte-

ramente ottenuti in tale Paese.

Per interamente ottenuti si intendono:

a) i prodotti minerali estratti in tale paese o territorio;

b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;

c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;

f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori delle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;

g) le merci ottenute o prodotte a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio, sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;

h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;

i) i cascami e gli avanzi risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;

j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a i).

2) Dove è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale

Questo criterio si applica alle merci lavorate in due o più Paesi o prodotte con l'impiego di materiali o componenti non originari nell'Ue. Viene utilizzato, per lo più, per beni industriali come macchinari o impianti. In base a questo criterio, un bene è originario nel Paese in cui è avvenuta l'ultima lavorazione o trasformazione, che deve essere sostanziale, cioè che abbia come risultato un prodotto nuovo, con composizione e proprietà specifiche che prima di tale lavorazione non possedeva: in pratica, deve avere come conseguenza un cambio di voce doganale nella classificazione del bene, cioè devono cambiare le prime 4 cifre del codice di nomenclatura doganale. Oppure che rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione economicamente giustificata, quindi che comporti un aumento di valore, ed effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo.

Un elenco delle lavorazioni considerate come sostanziali per alcuni prodotti si trova nell'allegato 22-01 del regolamento Delegato 2446/2015, secondo la classificazione doganale. Nell'allegato sono presenti:

– regole primarie associate alla voce doganale (prime 4 cifre della nomenclatura) e, talvolta, regole primarie di capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che possono essere applicate in alternativa a quelle associate alla voce;

– regole residuali riferite a ogni capitolo (prime 2 cifre della nomenclatura) che fanno riferimento all'origine della maggior parte dei materiali calcolata, secondo i casi, in base al peso o al valore.

Se non sono presenti regole primarie associate alla voce doganale (4 cifre) o al capitolo (2 cifre) allora si può far riferimento alla regola residuale del capitolo.

Per gli ALTRI prodotti, che non sono menzionati

nell'allegato 22-01 è possibile fare riferimento alle cosiddette regole di lista, anche se attualmente non sono aggiornate, consultabili sul sito Taxud.

È comunque possibile ricorrere a un criterio residuale, previsto dal Codice doganale: il Paese o Territorio di origine delle merci è quello di cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del loro valore.

L'art. 34 del regolamento Delegato 2446/2015 elenca le lavorazioni che per loro natura devono considerarsi sempre insufficienti a conferire l'origine:

a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni dei prodotti durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni analoghe) o operazioni volte a facilitare la spedizione o il trasporto;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura o cernita, selezione, classificazione, assortimento, lavatura, riduzione in pezzi;

c) i cambiamenti d'imballaggio e le divisioni e riunioni di partite, le semplici operazioni di riempimento di bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

d) la presentazione delle merci in serie o insieme o la loro messa in vendita;

e) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi;

f) la semplice riunione di parti di prodotti allo scopo di formare un prodotto completo;

g) lo smontaggio o il cambiamento di uso;

h) il cumulo di due o più operazioni tra quelle di cui alle lettere da a) ad g).

In relazione alla nozione di operazioni economicamente giustificate, l'art. 60, par. 2, Cdu dispone che, per l'attribuzione dell'origine non preferenziale, l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale delle merci non interamente ottenute debba essere economicamente giustificata; la declinazione applicativa di tale principio è dettata con norme integrative dagli artt. 33 e 34 Rd che individuano, essenzialmente per sottrazione, i criteri in base ai quali non è possibile riconoscere ai processi in questione una giustificazione economica ovvero la natura sostanziale dell'intervento.

Innanzitutto, si ravvisa con presunzione assoluta la finalità elusiva laddove le operazioni effettuate siano volte a evitare l'applicazione di misure tariffarie o non tariffarie previste dall'art. 59 del Cdu. L'ampia locuzione utilizzata dal legislatore euro-unitario e la mancanza di una disciplina esaustiva delle lavorazioni/trasformazioni ritenute sostanziali, comportano la necessità di un'analisi delle situazioni caso per caso e in base «agli elementi disponibili» di natura fattuale o indiziaria, fermo restando anche in questo caso il diverso trattamento riservato ai prodotti elencati nell'allegato 22-01 al Rd o non ricompresi nel medesimo.

Inoltre, con norma di chiusura anch'essa di portata antielusiva (art. 34 Rd) sono elencate in modo tassativo le operazioni c.d. «minime» che escludono con presunzione assoluta la sussistenza di trasformazioni

o lavorazioni sostanziali economicamente giustificate, trattandosi di attività volte solo a migliorare l'aspetto esteriore delle merci o di mera conservazione, non idonee a ottenere la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta una fase importante del processo di fabbricazione come richiesto dall'art. 60, par. 2 Cdu.

3. Regole di attribuzione dell'origine non preferenziale. Sintesi

In estrema sintesi, per conferire l'origine non preferenziale alla merce (Made In) è necessario rispettare determinate condizioni:

- Criterio del prodotto interamente ottenuto

L'art. 60, par. 1, del Cdu e l'art. 31 del Rd prevedono che sono originarie di un determinato paese o territorio le merci il cui intero processo produttivo/economico è ivi svolto (c.d. prodotti primari nello stato naturale – cresciuti o estratti - o derivati da prodotti integralmente originari del paese di riferimento).

- Criterio dell'ultima lavorazione sostanziale

Gli odierni processi di produzione comportano, tuttavia, che la maggior parte dei prodotti risulti da lavorazioni, effettuate in Paesi diversi, di materie prime o componenti aventi differenti origini.

In tal caso, il criterio di attribuzione dell'origine è quello di cui all'art. 60, par. 2, del Cdu, in forza del quale le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sono considerate originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata presso imprese attrezzate, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La normativa europea ha individuato, per un ampio novero di beni classificati nel Sistema Armonizzato, le specifiche regole di lista per l'attribuzione dell'origine non preferenziale, in base ai capitoli e alle voci doganali: cambio di voce tariffaria, regola del valore aggiunto, regole specifiche per particolari tipologie di prodotti (All. 22-01 del Rd).

- Regola del cambio di voce: affinché il prodotto finito possa conseguire l'origine occorre che i componenti e i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione siano classificati in una voce doganale diversa rispetto a quella del prodotto finito. Prendiamo, per esempio, tubi senza saldatura in acciaio inossidabile (voce doganale 730411): per conseguire l'origine, il materiale non originario non deve essere classificato nella voce doganale 7304; i tubi, pertanto, devono essere prodotti a partire da billette o da altre forme primarie di merci nella voce 7218 (acciaio inossidabile in lingotti o in altre forme primarie; prodotti semilavorati in acciaio inossidabile).

- Regola del valore aggiunto: conferisce l'origine la lavorazione che determina un incremento di valore pari ad almeno il 45% del prezzo franco fabbrica del prodotto. Per esempio, nel caso degli autocarrelli (v.d. 8709) la regola è soddisfatta se i materiali non originari utilizzati non superano il 55% del valore franco fabbrica del prodotto e, pertanto, le lavorazioni effettuate determinano un incremento di valore pari ad almeno il 45%.